



Comune di Ussana

Provincia Sud Sardegna

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Allegato alla determinazione n. 78 DEL 27.04.2020

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431

PERIODO GENNAIO –APRILE 2020

E' indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9/12/1998, n. 431, “*Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*”, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione, il bando pubblico approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Assistenziale e Servizi Demografici n. 78 del 27.04.2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- la legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/1 del 17 Aprile 2020 ;
- la determinazione dell'Assessorato ai lavori pubblici – D.G. Servizio Edilizia Residenziale n. 11278/593 del 21.04.2020;

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data della pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle sole risorse regionali assegnate al “*Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione*” di cui all'art. 11 della L. 431/98 relativo alle mensilità Gennaio – Aprile 2020;

Art. 1 Destinatari dei contributi e requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Ussana nell'alloggio per il quale si chiede il contributo; (*la residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda*);

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del regolare titolo di soggiorno;

2. Essere titolari di contratto di locazione (regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze - Ufficio delle Entrate) ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, (*il richiedente deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale richiede il contributo*);

Oppure

2. Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al D.M. delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Art. 2 Requisiti della locazione

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni e costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo;
- Il contratto di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere stipulato a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Art. 3 Esclusioni dal bando di partecipazione

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 4 Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello formato dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, **così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 5 Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- Fascia A)** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.392,00**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14%. L'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- Fascia B)** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.162,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Il contributo di cui alla L.431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "Reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto.

Art. 6 Documentazione da presentare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria del richiedente – (Solo per i cittadini extracomunitari - copia fotostatica del regolare titolo di soggiorno..)

Art. 7 Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza del canone.

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile, in relazione alla situazione reddituale dei beneficiari.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia A) è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia B) è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25%, (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2320 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00;
- Canone annuo effettivo = € 3.600,00;
- Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;
- Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.
- Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio di calcolo del contributo concedibile (Fascia A) con incremento del 25%:

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
- canone annuo effettivo = € 4.000,00;
- canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
- calcolo del contributo = € 4.000,00 - € 1.400,00 = € 2.600,00 < € 3.098,74
- Contributo annuo senza incremento = € 2.600,00
- Contributo annuo con incremento = 2.600 + 0.25 x 2.600 = 3.250

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A) con incremento del 25%:

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
- canone annuo effettivo = € 5.000,00;
- canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
- calcolo del contributo = € 5.000,00 - € 1.400,00 = € 3.600,00 > € 3.098,74
- Contributo annuo senza incremento = € 3.098,74
- Contributo annuo con incremento = € 3.098,74 + 0.25 x € 3.098,74 = 3.873,42

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo comunicato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione .

Il diritto al contributo decorre dal 1° Gennaio 2020 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data.

La modalità di determinazione della misura del contributo potrà subire modificazioni sulla base di indicazioni da parte della Regione Sardegna.

Art. 8 Formazione e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio, procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Si procede alla formulazione di *una graduatoria distinta per fasce - (fascia A e fascia B)* dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Reg UE n. 679/2016 sulla normativa in materia di protezione dei dati, nonché in materia di pubblicità e trasparenza, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi debitamente motivati. Qualora nel termine predetto non pervengano ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva.

La graduatoria definitiva, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, ed è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, secondo le modalità di cui all'art. 26 del D. Lgs. n.33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

Art. 9

Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo di cui al precedente articolo, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, verrà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'articolo 5;

Art. 10 Termini di presentazione della domanda

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle **ore 13:30 del 22 Maggio 2020**.

Art. 11 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, disponibili presso:

- Sito Internet del Comune di Ussana;
- Presso il Comune mediate ritiro della modulistica dall'apposito espositore all'ingresso del Comune;

Le istanze, debitamente sottoscritte e complete della documentazione indicata all'art. 6 del presente bando, dovranno pervenire al Servizio Sociale del Comune di Ussana tramite:

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: **protocollo@pec.comune.ussana.ca.it**
- **consegna a mano** in busta chiusa da inserire nella cassetta della posta posizionata all'ingresso principale della sede comunale

Art. 12 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale e del vigente Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza, all'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria, inoltre l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già erogate e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 13 Informativa trattamento dati personali (Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ussana.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è

Sinatra Pietro Francesco

Viale Repubblica n. 125, 08100 Nuoro

Partita Iva 01156630913

Tel. 3485279741 – e-mail pfsinatra@gmail.com

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.

Il trattamento dei suoi dati:

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- avverrà presso la sede del Comune;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione

I suoi dati in quanto richiedente **l'assegnazione del contributo per il sostegno alla locazione, Periodo Gennaio – Aprile 2020 di cui alla Legge 431/98 art.11**

- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell'attività o procedimento amministrativo.

Diritti degli interessati;

In ogni momento, Lei in quanto richiedente **l'assegnazione del contributo per il sostegno alla locazione, Periodo Gennaio – Aprile 2020 di cui alla Legge 431/98 art.11** potrà esercitare il diritto di:

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento;
- presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.

Per l'esercizio dei suoi diritti e/o del destinatario del piano

Ussana _____

Firma _____

LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE INVIATE ai seguenti indirizzi email:

Maria Antonietta Tronci tel. 070/ 91894312 m.tronci@comune.ussana.ca.it
Maria Alice Deplano tel.070/91894330/331 a.deplano@comune.ussana.ca.it

Il Responsabile dell' Area
(A.S Dott.ssa Maria Antonietta Tronci)